

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA DI NAPOLI con Ordinanza n. 1340/14 pronunciata sul ricorso ad istanza della dott.ssa Claudia Esposito nrg. 5817/13, ha ordinato di procedere all'integrazione del contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami ex art. 41 e 52 cpa ed art. 150 cpc tamite la pubblicazione del presente avviso e del suindicato ricorso, nel testo integrale, sul sito internet istituzionale del MIUR, con l'indicazione delle seguenti informazioni:

A) il ricorso è stato proposto al TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA DI NAPOLI;

B) il ricorso è stato assunto al Numero di REGISTRO GENERALE 5817/13;

C) il ricorso è stato proposto dalla dott.ssa Claudia Esposito;

D) il ricorso è stato proposto avverso e per l'annullamento dei seguenti provvedimenti. **1)** in parte qua, della graduatoria definitiva relativa al concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di I° e II° grado, bandito dal MIUR con DDG n. 82/2012, relativa alla Classe di Concorso A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche), pubblicata in data 28/8/13 prot. n. AOODRCA6361/5, nella parte in cui si colloca in graduatoria la ricorrente senza considerare tutto il punteggio ad essa

spettante per i titoli presentati agli atti del procedimento; **2)** in parte qua, dei verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice e delle schede di valutazione dei titoli presentati dai candidati nella procedura concorsuale di cui alla graduatoria definitiva impugnata sub “a”, nella parte in cui non si assegna alla ricorrente il giusto punteggio ad essa spettante per i titoli presentati e rientranti nell’ambito del punto B.1 (Pubblicazioni) dell’allegato 4 del Bando di concorso, riportante la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nella procedura per cui è causa. 3) del DDG del MIUR – Direzione Scolastica Regionale per la Campania prot. n. AOODRCAUff.Dir. 8352/U/5 del 29/10/13 mediante il quale si apportano modifiche alla graduatoria definitiva impugnata sub “a” senza rettificare il punteggio della ricorrente; 4) di ogni altro atto, preordinato, conseguente, connesso e/o comunque lesivo per il ricorrente.

E) i nominativi dei soggetti contro interessati, ovvero, i soggetti collocati utilmente nella graduatoria impugnata in posizione precedente alla ricorrente, e che sarebbero dalla stessa superati ove fosse riconosciuta la spettanza del punteggio richiesto, sono i seguenti:

Soriano Anna

Persico Maria

De Rosa Bruno

Florio Anna

D'Andrea Carmela

Di Domenico Carolina

La Mura Paola

Borgia Eleonora

Del Tufo Agostino

Plaitano Alessandra

Di Filippo Caterina

Griffo Rosaria

Chianese Maria Rosaria

Stella Tiziana

Pedicini Carmen

Lampitelli Luigi

Poerio Alessandra

Annunziata Maria

Carano Rosaria

Di seguito, come disposto con la suindicata ordinanza del TAR Campania si riporta il testo integrale del ricorso proposto dalla dott.ssa Claudia Esposito:

**“ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - NAPOLI**

Ricorre la dott.ssa ESPOSITO CLAUDIA (C.F. SPSCLD79C67F839U), rapp.ta e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv.

Ezio Maria Zuppari presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Viale Gramsci n.16, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di ufficio presso la PEC: eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it ed al fax n. 081/663383;

contro: il MIUR in persona del Ministro p.t. e la Direzione Scolastica Regionale per la Campania in persona del Legale rapp.te p.t., rapp.te e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;

nonché contro: La dott.ssa Plaitano Alessandra, dom.ta alla via Mobilio Settimio n. 17 - 84127 Salerno;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

a) in parte qua, della graduatoria definitiva relativa al concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di I° e II° grado, bandito dal MIUR con DDG n. 82/2012, relativa alla Classe di Concorso A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche), pubblicata in data 28/8/13 prot. n. AOODRCA6361/5, nella parte in cui si colloca in graduatoria la ricorrente senza considerare tutto il punteggio ad essa spettante per i titoli presentati agli atti del procedimento;

b) in parte qua, dei verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice e delle schede di

valutazione dei titoli presentati dai candidati nella procedura concorsuale di cui alla graduatoria definitiva impugnata sub "a", nella parte in cui non si assegna alla ricorrente il giusto punteggio ad essa spettante per i titoli presentati e rientranti nell'ambito del punto B.1 (Pubblicazioni) dell'allegato 4 del Bando di concorso, riportante la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nella procedura per cui è causa;

c) del DDG del MIUR - Direzione Scolastica Regionale per la Campania prot. n. AOODRCAUff.Dir. 8352/U/5 del 29/10/13 mediante il quale si apportano modifiche alla graduatoria definitiva impugnata sub "a" senza rettificare il punteggio della ricorrente.

d) di ogni altro atto, preordinato, conseguente, connesso e/o comunque lesivo per il ricorrente.

FATTO

La ricorrente ha partecipato al concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di I° e II° grado, bandito dal MIUR con DDG n. 82/2012, per la Classe di Concorso A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche.

All'esito della suindicata procedura la dott.ssa Esposito risultata collocata al 12° posto della graduatoria provvisoria, pubblicata in data

23/08/2013, con 83,20 punti di cui 15,20 per i titoli da essa presentati.

In data 26/08/2013 la ricorrente presentava reclamo avverso la sua collocazione in graduatoria, deducendo l'illegittima omessa valutazione di altri titoli validamente e valutabili secondo quanto disposto dai D.M. n. 81 del 21/09/2012 allegato al D.M. n. 82 del 24/09/2012, per un totale di 0,80 punti.

L'Amministrazione, in sede di approvazione della graduatoria definitiva, disattendeva totalmente le richieste della ricorrente ed invece di aumentare il punteggio ad essa riconosciuto lo diminuiva di 1,80 punti, riducendolo da 83,20 a 82,40 e modificando in pejus la sua collocazione in graduatoria retrocedendola inspiegabilmente dal 12° al 18° posto.

Da ultimo, con decreto del 29/10/13 il Direttore Generale, a seguito di accoglimento di alcuni reclami, ha rettificato in autotutela la graduatoria definitiva, confermando il punteggio attribuito alla ricorrente (82,40) e facendola slittare dal 18° al 23° posto in graduatoria.

A seguito di richiesta di accesso agli atti, la ricorrente acquisiva la documentazione relativa alla valutazione dei titoli da lei presentati agli atti del concorso in questione e poteva constatare che, nell'ambito della voce B.1 della

Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili (allegato n. 4 del Bando) e segnatamente nell'ambito delle "Pubblicazioni", invece di 3,00 punti a Lei spettanti, Le sono stati attribuiti solo 1,40 punti.

I provvedimenti impugnati risultano dunque illegittimi in relazione ai seguenti

MOTIVI

I.- VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.

Poiché, la disposizione normativa indicata in rubrica dispone, con espresso riferimento anche alle procedure concorsuali, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

Nel caso di specie, com'è desumibile dai verbali e dalla scheda di valutazione dei titoli della ricorrente che si esibisce, la Commissione non ha formulato alcuna motivazione rispetto al punteggio attribuito ai titoli presentati dalla ricorrente, limitandosi a segnare a margine della scheda (in corrispondenza del punto B.1 Pubblicazioni). Sicché, l'omessa motivazione è ancor più grave poiché non è possibile comprendere né quale titolo sia stato valutato, né il perché dell'omessa valutazione degli altri.

A ciò va aggiunto che, per quanto si dirà nel motivo che segue, il punteggio attribuito alla ricorrente per le sue pubblicazioni si rivela assolutamente ingiusto e penalizzante, essendole stati riconosciuti 1,40 punti invece dei 3,00 che le sarebbero legittimamente spettati, con un conseguente arretramento in graduatoria di notevolissimo rilievo, posto che il riconoscimento degli ulteriori 1,60 le avrebbe consentito di collocarsi nei primi 10 posti della graduatoria definitiva, con 84,00 punti.

II.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI VALUTABILI ALL. 4 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' ED INDETERMINATEZZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Fermo restando quanto dedotto nel motivo che precede e la necessità di acquisire dall'amministrazione (se esistente) ulteriore documentazione che dia conto della ripartizione del punteggio riconosciuto alla ricorrente nell'ambito della voce B.1 (Pubblicazioni), va in questa sede dedotto che la ricorrente ha presentato in originale due pubblicazioni scientifiche e, in copie debitamente certificate, 5 articoli professionali, tutti pubblicati sul quotidiano economico "Il Denaro".

Come già detto, tali titoli sono stati valutati 1,40 punti, senza possibilità di distinguere fra la valutazione delle pubblicazioni e la valutazione degli articoli.

Contrariamente, il punteggio avrebbe dovuto essere di 3,00 punti: 2 per la pubblicazione (1 punto ciascuna) e 1 punto per tutti e cinque gli articoli presentati (0,20 ciascuno).

Nel dettaglio, per quello che riguarda le pubblicazioni va evidenziato quanto segue:

II.1 La Pubblicazione scientifica dal titolo "Deficit infrastrutturale e dipendenza economica del Mezzogiorno" è stata premiata e pubblicata sulla rivista Rassegna Economica nell'ambito del "Premio Rassegna Economica 2012", svoltosi il 9 ottobre 2012 presso la sede del Banco di Napoli. Precisando che la "Rassegna Economica" è presente nell'elenco ANVUR delle Riviste Scientifiche.

II.2 Per quanto riguarda l'altro articolo scientifico, "Le forze di lavoro in Campania: occupazione, disoccupazione e sommerso nel periodo 1993 - 2002", si tratta di un lavoro pubblicato dall'Università degli Studi di Bari - Dipartimento per lo studio delle società mediterranee, nel volume "Mobilità, Partecipazione e Sviluppo" di Cacucci Editore (Bari). Tra l'altro, il suddetto saggio è stato

presentato dalla ricorrente, in qualità di relatore, alle Giornate di Studio S.I.E.D.S. - Società Italiana di Economia Demografia e Statistica - dedicate al tema "Statistica per l'analisi economica", presso l'Università degli Studi del Molise, Campobasso, 2-3 ottobre 2003.

II.3 Infine, c'è la questione degli articoli. Si tratta di articoli di natura giuridico-economica dedicati ad alcune problematiche di attualità, quali: riforma delle Camere di commercio, il mercato del lavoro considerato con riferimento ad alcuni strumenti di politica attiva a contrasto della disoccupazione, e così via.

Si tratta quindi di articoli relativi ad argomenti strettamente correlati, come si evince dai titoli e, come già indicato, tutti pubblicati sul quotidiano economico "Il Denaro":

1-"Camere di commercio, un passo in avanti", pubblicato sul num. 80 del 27-04-2004 del quotidiano alla pag.8;

2-"Uno strumento di politica attiva per combattere la disoccupazione", pubblicato sul num. 84 del 01-05-2004 del quotidiano alla pag.10;

3-"Opportunità per le imprese fino al prossimo 30 ottobre", pubblicato sul num. 164 del 04-09-2004 del quotidiano alla pag.12;

4-“Aiuti per chi assume disoccupati con più di trentacinque anni d'età”, pubblicato sul num. 174 del 18-09-2004 del quotidiano alla pag.12;

5-“Inla, ultimi giorni per inviare Le domande”, pubblicato sul num. 199 del 23-10-2004 del quotidiano alla pag.10.

Risulta dunque evidente che si tratta di pubblicazioni tutte strettamente attinenti alla classe di concorso A019 Discipline Giuridiche ed Economiche e che, pertanto, andavano valutate secondo i punteggi stabiliti dalla voce B.1 per un totale di 3,00 punti di cui 1 + 1 per le pubblicazioni e 1 per i 5 articoli (0,20 x 5).

MISURE CAUTELARI

Il fumus emerge dai motivi di ricorso, mentre il danno grave è rappresentato dal fatto che l'illegitima mancata attribuzione del punteggio in questione ha fatto retrocedere la ricorrente di circa 10 posizioni in graduatoria, compromettendo la futura attribuzione di una cattedra e quindi della possibilità di ottenere uno stabile impiego, assolutamente indispensabile per la sua vita professionale e familiare.

PQM

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle richieste misure cautelari, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio

Napoli, 14 novembre 2013

Avv. Ezio Maria Zuppari

RELATA DI NOTIFICA

ai sensi della L. 21/01/1994 n. 53

L'anno 2013 il giorno 14 del mese di novembre ad istanza di Esposito Claudia, nella qualità e con il domicilio indicati in epigrafe io sottoscritto avv. Ezio Maria Zuppari ho notificato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 21/1/94 n. 53 (a tanto autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine di Napoli del 07/10/05), previa annotazione al n. 779 del mio Registro Cronologico, l'atto che precede, mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo di plico raccomandato a cura dell'Ufficio Postale di Napoli sottoindicato a:

1) MIUR in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso la quale elett.te domicilio alla Via Diaz n. 11 - Napoli 80134 - (racc.76487537916-9)

per autentica
Avv. Ezio Maria Zuppari

Per vidimazione
Ufficio Postale

2) Direzione Scolastica Regionale per La Campania,
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e
difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli presso la quale elett.te domicilio
alla Via Diaz n. 11 - Napoli 80134 -
(racc.76487537917-0)

per autentica
Avv. Ezio Maria Zuppari

Per vidimazione
Ufficio Postale

3) dott.ssa Plaitano Alessandra, dom.ta alla via
Mobilio Settimio n. 17 - 84127 Salerno;
(racc.76487201654-9)

per autentica
Avv. Ezio Maria Zuppari

Per vidimazione
Ufficio Postale

4) dott.ssa Persico Maria residente alla via
Buongiovanni, 49 - 80046

San Giorgio a Cremano (NA) - (racc.76487201658-3)

per autentica
Avv. Ezio Maria Zuppari

Per vidimazione
Ufficio Postale"

Tanto in adempimento di quanto ordinato dal TAR Campania di
Napoli con ordinanza n. 1340/14.

Napoli 31 marzo 2014

Avv. Ezio Maria Zuppari



Dott.ssa Claudia Esposito

